



Documento di seduta

B8-0976/2016

7.9.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (2016/2794(RSP))

Paloma López Bermejo

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (2016/2794(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta, presentata dalla Commissione, recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016)0235),
- visto l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
- visto l'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 101, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 155, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà la possibilità alle parti sociali a livello dell'Unione, se queste lo desiderano, di avviare un dialogo che può condurre a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi;
- B. che l'articolo 155, paragrafo 2, del trattato dispone che l'attuazione degli accordi conclusi a livello dell'Unione può avvenire a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
- C. considerando che i lavoratori del settore della pesca necessitano di una protezione speciale, tenuto conto, fra l'altro, delle caratteristiche particolari che presenta il lavoro a bordo dei pescherecci, dell'elevato tasso di infortuni mortali e non mortali, come anche del rischio di malattie professionali e della loro frequenza rispetto ad altri settori in un ambiente di lavoro pericoloso, della non chiara distinzione fra orario di lavoro, riposo e tempo libero, e dell'impatto che ha sulla salute e sulla sicurezza la fatica derivante, in parte, da periodi di riposo di durata insufficiente, della prevalenza di rapporti di lavoro e formule salariali informali e non convenzionali, compresi i sistemi di remunerazione dell'equipaggio alla parte;

- D. considerando che la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188), unitamente alla raccomandazione (n. 199), copre questioni essenziali per garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo, fra cui: la responsabilità degli armatori di pescherecci e dei comandanti in fatto di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 8); la fissazione di un'età minima per il lavoro e la tutela dei giovani lavoratori (articolo 9); gli esami e i certificati medici obbligatori (articoli 10-12); i periodi di riposo (articoli 13 e 14); le liste dell'equipaggio (articolo 15); gli accordi di assunzione, che stabiliscono compiti e condizioni di lavoro (articoli 16-20); il diritto al rimpatrio (articolo 21); il reclutamento e il collocamento (articolo 22); il regolare versamento ai pescatori di un salario e la possibilità di farlo pervenire alle famiglie (articoli 23 e 24); le norme relative all'alloggio e all'alimentazione (articoli 25-28); la definizione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro e la disponibilità di un'assistenza medica a bordo (articoli 29-33); la sicurezza sociale (articoli 34-37); la protezione in caso di malattia, lesioni o decesso legati al lavoro (articoli 38 e 39); il rispetto e l'applicazione (articoli 40-44);
- E. considerando che, ad oggi, solo otto paesi hanno ratificato la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188); che, nonostante la decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188), solo due paesi, la Francia e l'Estonia, hanno proceduto in tal senso; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo guida nella promozione di condizioni di lavoro e salari dignitosi nel settore della pesca;
- F. considerando che l'accordo si applica a tutti i pescatori impiegati a bordo di un peschereccio che è registrato in uno Stato membro dell'UE o che ne batte la bandiera e che è impegnato in operazioni di pesca commerciale; che, integrando nella propria normativa l'accordo delle parti sociali relativo alla convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca, l'UE sarà in una posizione migliore per promuoverne l'attuazione nei paesi partner in tutto il mondo, contribuendo così a condizioni eque e paritarie nel settore della pesca a livello globale, compresa la lotta contro le peggiori forme di sfruttamento dei pescatori, fra cui il lavoro forzato, la tratta e il lavoro minorile;
1. prende atto della proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro; si rammarica, tuttavia, del ritardo con cui l'accordo delle parti sociali, finalizzato nel 2013, è stato presentato al Consiglio; sottolinea l'importanza del dialogo sociale, anche a livello europeo;
 2. accoglie con favore il fatto che l'accordo quale concluso dalle parti sociali e la proposta della Commissione prevedano soltanto requisiti minimi, lasciando agli Stati membri e/o alle parti sociali la libertà di adottare misure più favorevoli ai lavoratori nel settore interessato; osserva che l'accordo si applica anche ai pescatori lavoratori autonomi che operano insieme a pescatori dipendenti sullo stesso peschereccio; sottolinea la necessità di sviluppare le disposizioni relative al salario, alla protezione sociale e alla sicurezza sociale per garantire ai lavoratori e alle loro famiglie un reddito adeguato, anche in caso di lesioni, infortunio o decesso; evidenzia l'importanza di stabilire i meccanismi di

attuazione dell'accordo, compreso lo sviluppo di misure di ispezione e di applicazione appropriate;

3. raccomanda l'adozione immediata della direttiva del Consiglio, come richiesto dalle parti sociali;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle parti sociali.